

Avviso n. 27/2025 PR Sicilia FSE+ 2021-2027

INSIEME “Investimenti Sociali per l’Integrazione attraverso l’Educazione, lo sport e la cultura di Minori a rischio di Esclusione”

FAQ al 10/11/2025

NUMERO QUESTIONE	DOMANDA	RISPOSTA
1	In riferimento all'art. 4 dell'Avviso, si chiede il significato e la relativa dimostrazione di sede operativa nel territorio della Regione Siciliana.	La sede operativa è il luogo dove l'associazione svolge le sue attività istituzionali in conformità alle normative vigenti e, in particolare, al Codice del Terzo Settore (art. 71). La sede operativa può non coincidere con la sede legale. In sede di presentazione della proposta progettuale, il requisito di avere sede legale e/o operativa nel territorio della regione Siciliana viene dichiarato dal soggetto proponente ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i; l'Amministrazione Regionale potrà effettuare dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese e richiedere idonea documentazione a supporto.
2	E' possibile coinvolgere, in qualità di partners esterno, un Istituto Scolastico di educazione primaria o secondaria (di primo o secondo grado) paritario?	Sì, è possibile.
3	All'art. 4 è scritto: L'ente proponente e, in caso di partenariato, tutti gli enti partner devono: - avere un'esperienza comprovata di almeno 2 anni, maturata attraverso progetti finanziati da un'amministrazione pubblica, nell'ambito delle linee di intervento di cui al successivo art. 6 e in favore dei destinatari di cui all'art. 5 del presente Avviso. La predetta esperienza dovrà essere specificatamente indicata nell'Allegato 15 “dichiarazione esperienze pregresse dei soggetti proponenti”.	Ai fini della sussistenza del requisito di esperienza valido ai fini dell'ammissione, ciò che rileva, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, è che i progetti siano stati finanziati da una amministrazione pubblica. L'Impresa sociale con i bambini non riveste tale caratteristica.

	L'esperienza di progetti finanziati dall'Impresa sociale Con i Bambini è da considerarsi come finanziamento pubblico oppure non è da considerarsi come requisito valido per l'ammissione?	
4	Il nostro ente possiede un'esperienza pluriennale nell'ambito del lavoro con minori e soggetti a rischio di esclusione sociale, coerente con le finalità e le linee di intervento previste dall'Avviso. Tale esperienza è stata maturata attraverso: - progetti finanziati da fondi europei (Perform Europe, Corpo Europeo di Solidarietà, ecc.); - progetti sostenuti da fondazioni private quali la Fondazione CON IL SUD. Alla luce di quanto sopra, chiediamo cortesemente di sapere se tali esperienze, in particolare quelle riferite a fondi europei - anche se non erogati direttamente da amministrazioni pubbliche italiane - possano ritenersi valide ai fini del requisito richiesto.	Con riferimento ai progetti sostenuti da fondazioni private quali la Fondazione CON IL SUD si rinvia alla Faq n. 3. Per quanto concerne le esperienze maturate attraverso i progetti finanziati da fondi europei, queste sono da ritenersi valide anche se i progetti sono finanziati direttamente dalla Commissione Europea, attraverso le sue direzioni generali o agenzie esecutive.
5	L'attuale normativa prevede un regime transitorio regolato dall'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), secondo cui le ONLUS iscritte all'Anagrafe Unica presso l'Agenzia delle Entrate continuano ad essere disciplinate dalla normativa previgente e a essere qualificate come ETS "di diritto" fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10 del decreto legislativo; tale autorizzazione della Commissione Europea è intervenuta a marzo 2025, ponendo come termine entro il quale le ONLUS dovranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS la data del 31 marzo 2026. Alla luce di ciò, le ONLUS, regolarmente iscritte nell'elenco permanente dell'Anagrafe Unica e in possesso dei requisiti sostanziali previsti per gli ETS, possono partecipare all'Avviso?	Com'è noto, ai sensi dell'art. 34 del DM n. 106/2020, a seguito della modifica normativa e dell'entrata in vigore dal 1 gennaio 2026 del regime fiscale del Codice del Terzo Settore, oggi opera l'obbligo per le ONLUS - che intendano mantenere la natura di ETS - di iscriversi al RUNTS entro la data del 31 marzo 2026. Si fa presente che la qualifica di ETS deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza e deve permanere per l'intera durata del finanziamento concesso, come previsto dall'art. 14.3 dell'Avviso. Tenuto conto che non è ancora disponibile la data di apertura del Sistema informativo per la presentazione delle istanze, le ONLUS che intendano partecipare all'Avviso possono avviare la procedura di iscrizione al RUNTS.

6	Cosa si intende per esperienza di almeno due anni? Quale periodo devono coprire le progettazioni finanziate?	L'esperienza di almeno due anni può essere maturata anche mediante la sommatoria di più periodi temporali - nello stesso anno o in anni diversi. Ad esempio: 6 mesi svolti nell'anno 2010, 6 mesi nell'anno 2019, 1 anno nel 2023. Resta inteso che, nel caso in cui nel medesimo periodo temporale siano stati realizzati più progetti, questi ultimi non saranno cumulabili in quanto rileva il periodo temporale e non il singolo progetto.
7	Con riferimento al coinvolgimento di un istituto scolastico in qualità di partner esterno, è possibile presentare la proposta con un istituto di formazione professionale (accreditato con la Regione Sicilia) che offre corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico?	Sì, è possibile il coinvolgimento degli Istituti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) accreditati presso la Regione Siciliana.
8	Vorremmo caricare il progetto sul SI ma non riusciamo a trovare il link per la registrazione e il conseguente caricamento. La pagina del link dell'avviso è inattiva. Vorremmo inoltre conoscere la data ultima di scadenza.	Come previsto dall'art. 7 dell'Avviso, la presentazione delle istanze deve avvenire entro il sessantesimo giorno successivo dalla data di apertura del SI. Quest'ultima sarà resa nota con comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito www.sicilia-fse.it , non appena sarà disponibile.
9	Al fine di dimostrare l'esperienza maturata con i minori in condizioni di disagio sociale è ritenuto valido un servizio di educativa domiciliare per minori disabili gravi finanziato dall'Amministrazione Comunale?	Sì, tale esperienza può essere valutata ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità.
10	È possibile inserire una piccola percentuale di persone che non siano disagiate dal punto di vista economico ma che possono avere altre forme di disagio (povertà relazionale, culturale, disagi emotivi ect.)?	I soggetti destinatari dell'Avviso, ai sensi dell'art. 5, devono essere i minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, residenti o domiciliati in Sicilia, appartenenti a nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Si rinvia all'Allegato 8 <i>"Dichiarazione di appartenenza ad un nucleo familiare a rischio di esclusione sociale e lavorativa"</i> , nel quale dovrà essere attestata la condizione di vulnerabilità che determina il rischio di



		esclusione sociale e lavorativa.
11	Al fine di dimostrare la condizione di disagio economico è necessario l'ISEE?	No, la condizione di rischio di esclusione sociale e lavorativa viene attestata attraverso le informazioni rese con l'Allegato 3 <i>"Domanda di iscrizione agli interventi FSE+"</i> del Vigente Vademecum, nonché con l'Allegato 8 dell'Avviso <i>"Dichiarazione di appartenenza ad un nucleo familiare a rischio di esclusione sociale e lavorativa"</i> .
12	Nel caso di presentazione in partenariato, massimo tre soggetti iscritti al RUNTS, può parteciparvi un Ente e/o Associazione sportiva se ETS e quindi iscritta al RUNTS? Pertanto non sarebbero tra i soggetti della rete territoriale di supporto bensì come partner attuatori del progetto con assegnazione di budget per la realizzazione delle attività progettuali.	Sì, è possibile.
13	Si chiede quali siano i requisiti che deve possedere la figura professionale dell'Animatore che sarà impegnato nelle attività progettuali.	Le figure professionali coinvolte devono essere in possesso di curricula formativi conformi alla normativa nazionale e/o regionale di settore. In particolare, per la figura dell'animatore socio - educativo occorre fare riferimento, quale requisito minimo, al possesso di idonea qualificazione/specializzazione professionale di cui al Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana o equivalenti.
14	È possibile coinvolgere più Istituti scolastici di educazione primaria e secondaria di primo e secondo grado?	No, gli articoli 2 e 4 dell'Avviso specificano che è possibile il coinvolgimento di <u>un</u> Istituto scolastico di educazione primaria o secondaria (di primo o secondo grado).

15	L'esperienza richiesta dall'art. 4 di almeno due anni, ai fini della partecipazione all'Avviso, va intesa come anno solare (24 mesi)? Deve necessariamente essere maturata nell'ambito di tutte linee di intervento previste dall'Avviso? Ai fini del computo della predetta esperienza, sono ammissibili, attraverso l'erogazione di voucher, le azioni educative a sostegno di inclusione sociale in favore di utenti in condizione di svantaggio sociale in carico ai servizi sociali, ammesse al finanziamento a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà attraverso il Piano di Attuazione Locale?	L'Art. 4 prevede che: <i>“L'ente proponente e, in caso di partenariato, tutti gli enti partner devono: avere un'esperienza comprovata di almeno 2 anni, maturata attraverso progetti finanziati da un'amministrazione pubblica, nell'ambito delle linee di intervento di cui al successivo art. 6 e in favore dei destinatari di cui all'art. 5 del presente Avviso”.</i> E' quindi necessario che tale esperienza venga maturata da ciascun componente del partenariato: 1) per un periodo minimo di 2 anni (24 mesi) dimostrabili ad es. attraverso contratti, convenzioni, atti di affidamento ecc. (vedasi anche Faq. n. 6); 2) che le attività svolte siano state finanziate da un'amministrazione pubblica; 3) che l'esperienza sia maturata <u>nell'ambito di una o più linee di intervento di cui all'art. 6 e in favore dei destinatari di cui all'art. 5 dell'Avviso.</u> Sono ammissibili le esperienze maturate attraverso l'erogazione di voucher, purché soddisfino <u>tutte</u> le precedenti condizioni.
16	In merito al requisito di avere almeno due anni di esperienza comprovata, maturata attraverso progetti finanziati da un'amministrazione pubblica, si chiede se un Ente del terzo settore iscritto al RUNTS lo possiede, avendo da diversi anni percepito un contributo annuale regionale dall'assessorato al turismo sport e spettacolo, con la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14 della suddetta legge relativi alla disciplina concernente la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolate.	Come già chiarito nella FAQ n. 15, l'esperienza biennale maturata deve avere le seguenti caratteristiche: 1. periodo minimo di 2 anni (24mesi) dimostrabili ad es. attraverso contratti, convenzioni, atti di affidamento ecc. (vedasi anche Faq. n. 6); 2. attività svolte finanziate da un'amministrazione pubblica; 3. esperienza maturata <u>nell'ambito di una o più linee di intervento di cui all'art. 6 e in favore dei destinatari di cui all'art. 5 dell'Avviso.</u> Pertanto, ogni ente proponente e, in caso di partenariato, tutti gli enti partner, dovranno accertarsi che l'esperienza maturata presenti le suddette condizioni.

17	Considerate le figure ammissibili per le linee di intervento dell'avviso in allegato, alla pagina 20, non è presente la figura dello psicologo che è però successivamente presente tra i costi del personale interno ed esterno. Il nostro quesito è: all'interno della linea d'intervento 1 è possibile inserire ugualmente la figura dello psicologo tra i professionisti che si occuperanno dello svolgimento delle varie attività?	Le figure professionali ammissibili da impiegare nelle attività progettuali sono quelle specificatamente previste dall'Avviso (v. articolo 12, Tabella 5 e Allegato 16, Tabella 3). Relativamente alle tabelle 6 e 7 recanti i massimali di costo del personale, si precisa che l'elencazione delle figure professionali, ivi contenute, ha scopo meramente indicativo. Pertanto, le figure ammissibili rimangono quelle elencate nella citata Tabella 5.
----	--	---